II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/136 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2020

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 47 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

(2) L'articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) ([1]) dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1º gennaio 2019.

(3) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ([2]). Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ([3]) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1º febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

([1]) Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 196).

([2]) Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

([3]) Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(4) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che, a far data dalla sua applicazione, abroghi la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) e determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1º febbraio 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1º febbraio 2020. Tenuto conto delle nuove ponderazioni stabilite all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1º febbraio 2020	Capitale versato al 1º febbraio 2020
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	106 431 469,51	3 991 180,11
Česká národní banka	203 445 182,87	7 629 194,36
Danmarks Nationalbank	190 422 699,36	7 140 851,23
Hrvatska narodna banka	71 390 921,62	2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank	167 657 709,49	6 287 164,11
Narodowy Bank Polski	653 126 801,54	24 492 255,06
Banca Națională a României	306 228 624,99	11 483 573,44
Sveriges riksbank	322 476 960,60	12 092 886,02

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32), secondo lo schema valido fino al 31gennaio 2020, ciascuna di esse è tenuta a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea (BCE/2020/5) ([4]).

([4]) Decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2020.

2. La decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) è abrogata con effetto dal 1º febbraio 2020.

3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE